

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Pollone, assentita alla "Immobiliare Civile Alceman S.s." con D.D. n. 512 del 30.03.2021. PRAT. POLLONE4.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 512 del 30.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 dicembre 2013 dai Signori Claudio ed Alberto Barbirato, in qualità di titolari della "Immobiliare Civile Alceman Società Semplice", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Immobiliare Civile Alceman Società Semplice (codice fiscale 81014290027) - con sede in Pollone (BI), la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,333 ed un volume massimo annuo di metri cubi 200, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,00634 d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, mediante estrazione da un pozzo esistente (Cod. R.O.C. BI-P-0201), ubicato in Comune di Pollone (BI) e censito al foglio N.C.T. n° 13, mappale n° 433, per uso Agricolo (irrigazione di ettari 1,8 di terreni), con obbligo di restituzione delle colature nel torrente Oremo;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.145 di Rep. del 27 dicembre 2013

Art. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI